

**COMUNE DI ORIA**  
**(Provincia di Brindisi)**  
\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE**

L’anno ..... il giorno ..... del mese di ....., nei locali della Sede Municipale del Comune di Oria, si sono costituiti:

Il Comune di Oria (BR), C.F.: **80001550740** in persona del Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio Contenzioso, **Dott.ssa Loredana D’Elia.**, - da una parte

e  
l’Avv....., n. il ..... a ....., C.F. ...., con Studio Legale in ..... alla Via ..... dall’altra.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e conviene quanto segue:

1) Con provvedimento di Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_, il Comune di Oria deliberava di costituirsi e resistere nel giudizio promosso \_\_\_\_\_ dinnanzi a \_\_\_\_\_ demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l’adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune;

2) L’incarico concerne la rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell’Amministrazione.

A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura.

L’incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi della procedura, l’Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

3) L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l’Amministrazione potrà richiedere all’Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza della instaurazione del giudizio, l’Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. L’Avvocato si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all’Amministrazione copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale attività di assistenza, comunque collegata al mandato defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quanto previsto per l’incarico principale.

4) L’avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi a esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All’uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte sopraindicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui



dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

- 5) L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto. In caso di omessa comunicazione dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto.
- 6) Il compenso per l'opera prestata viene concordato e predeterminato in \_\_\_\_\_ euro oltre rimborso spese ex art. 13, IVA e CAP, al lordo della ritenuta d'acconto.
- 7) Il suddetto compenso è da intendersi, altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.  
Il professionista si asterrà da ulteriori richieste aggiuntive.
- 8) Per i giudizi iniziati ma non compiuti (nel caso ad esempio di successiva rinuncia al mandato) verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
- 9) Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista, verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. Solo in caso e a seguito di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.
- 10) All'atto del conferimento dell'incarico, il legale ( se le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti) può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo concordato che dovrà essere liquidato al termine del giudizio.
- 11) Nel caso di soccombenza con condanna alle spese per l'Ente, è prevista la riduzione del 10% del compenso pattuito.
- 12) Ai fini della presentazione della parcella, si intende esaurito l'incarico in caso di recesso, ai sensi dell'art.2237 C.C., o, comunque, alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. A tal fine, l'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 13) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione l'incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie richieste dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
- 14) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rimanda integralmente a quanto contemplato nel vigente Regolamento in materia.

LCS

Data \_\_\_\_\_

L'Avvocato

Per il Comune di Oria